

Pubblicato il 16/07/2026

N. 05761/2026REG.PROV.COLL.
N. 01050/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1050 del 2026, proposto da Ministero dell'economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

-OMISSIS- rappresentata e difesa dagli avvocati -OMISSIS- e -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quarta) n.-OMISSIS- resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della signora -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2026 il consigliere -OMISSIS-;

Udito l'avvocato dello Stato -OMISSIS-; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'oggetto del giudizio è costituito dalla domanda di annullamento dei seguenti atti.

1.1. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) della determinazione n. 169161 del 5 giugno 2024 con cui il Comando generale della Guardia di finanza ha escluso l'interessata dal concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1673 allievi finanziari – anno 2023, per ritenuta carenza dei requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 2, c. 1, lettera g) del bando di concorso;

b) della nota n. 87057/2024 emessa dal Capo Reparto concorsi del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, con cui è stata notificata alla ricorrente la determinazione di esclusione dal concorso impugnata;

c) del verbale n. 42 del 13 maggio 2024, con cui la sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso, la valutazione della prova scritta di preselezione, la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di merito ha proposto l'esclusione dalla procedura della ricorrente, per difetto delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, previste dall'art. 25 della legge 53/1898 e

dell'art. 2, c. 1, lett. g) del bando di concorso.

1.2. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati il 10 ottobre 2024 e depositati il 31 ottobre 2024:

d) della determinazione n. 209584 di protocollo dell'11 luglio 2024, pubblicata il 20 agosto 2024, e dell'elenco ad essa annesso, costituente parte integrante, con cui il Comandante generale della Guardia di finanza ha approvato le graduatorie di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1673 allievi finanziari per l'anno 2023, nella parte in cui non ricomprende tra i vincitori della selezione per il contingente ordinario riservata a 880 ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate anche l'odierna ricorrente;

e) dell'avviso del 20 agosto 2024, pubblicato sul portale del concorso della Guardia di finanza, con cui, ai sensi dell'articolo 21, c. 8, del bando di concorso, sono state rese note, con valore di notifica, le graduatorie finali di merito del concorso in epigrafe, approvate con la determinazione oggi impugnata;

f) della graduatoria concorsuale sopra richiamata.

1.3. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati il 21 marzo 2025 e depositati l'8 aprile 2025:

g) della determinazione n. 42331/2025 di protocollo del 10 febbraio 2025 (notificata il 12 febbraio 2025), con cui il Capo del I Reparto del Comando generale della Guardia di finanza, in esecuzione dell'ordinanza n. -OMISSIS- della quarta sezione del T.a.r. per il Lazio, ha confermato l'esclusione della ricorrente dal concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1673 allievi finanziari – anno 2023, per ritenuta carenza dei requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 2,

c. 1, lettera g) del bando di concorso;

h) della nota n. 24459/2025 emessa il 12 febbraio 2025 dal Capo Reparto concorsi del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, con cui è stata notificata alla ricorrente la nuova determinazione di esclusione dal concorso impugnata;

i) del verbale n. 53, redatto in data 13 gennaio 2025 con il quale la Sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso, la valutazione della prova scritta di preselezione, la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di merito ha confermato la proposta di esclusione dalla richiamata procedura concorsuale della ricorrente.

2. In punto di fatto, occorre considerare che la signora -OMISSIS- è stata esclusa dalla procedura concorsuale indetta in data 21 settembre 2023 dal Comandante generale della Guardia di finanza per il reclutamento di 1.673 allievi finanziari, perché giudicata non idonea per il mancato “possesso dei requisiti di moralità e di condotta previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera g), del bando di concorso”.

In particolare, il giudizio di inidoneità è stato desunto dalle informazioni acquisite circa il vissuto familiare della ricorrente e dalle risultanze del provvedimento Cat. 6.F/Cont/P.A.S.l./2021, datato 23 settembre 2021, del Questore di Catania, con cui è stato negato all’interessata il rilascio della licenza di porto di fucile per uso sportivo (in applicazione di quanto disposto dall'articolo 43, comma 2, del T.U.L.P.S.); da tali emergenze risultava quanto segue:

i) il padre dell’interessata (in periodi “in cui egli risulta fosse ancora convivente con l’aspirante”) è stato denunciato per danneggiamento e

appropriazione indebita, ed è stato segnalato in compagnia di soggetti pluripregiudicati appartenenti - o ritenuti vicini - alla cosca locale denominata “-OMISSIS-”, nonché di persone sottoposte all’obbligo di soggiorno per mafia e gravate da precedenti e condanne per associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione, lesioni personali, truffa, ricettazione, riciclaggio e reati in materia di armi;

ii) lo zio materno è stato denunciato nel 2018 e nel 2020 per porto illegale di armi e inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità;

iii) lo zio paterno ha precedenti per associazione mafiosa, estorsione e violazioni del T.U.L.P.S., più volte trovato in compagnia di persone sottoposte a misure restrittive anche per reati di mafia.

3. Con ricorso al T.a.r. per il Lazio, notificato in data 30 luglio 2024 l’interessata ha impugnato la determina di esclusione n. 169161 del 5 giugno 2024, corredando l’impugnazione con istanza cautelare; a sostegno del gravame, la ricorrente ha lamentato (cfr. motivi estesi da pag. 11 a pag. 31) l’illegittimità del provvedimento per carenza di motivazione, in quanto fondato unicamente sul contesto familiare, senza alcuna effettiva valutazione della sua personalità, del percorso individuale e della condotta complessiva.

4. L’Amministrazione intimata si è costituita con atto depositato il 9 agosto 2024 e, con memoria del 22 agosto 2024, ha analiticamente contrastato il ricorso.

4.1. Con determinazione n. 209584 di protocollo dell’11 luglio 2024, pubblicata il 20 agosto 2024, il Comandante generale della Guardia di finanza ha approvato le graduatorie di merito del concorso in questione;

atto impugnato dall'interessata con il primo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 10 ottobre 2024 e depositato il 31 ottobre 2024.

5. Con ordinanza 3869 del 2 settembre 2024 il T.a.r. ha accolto l'istanza cautelare proposta dall'interessata con il ricorso introduttivo del giudizio, ordinando all'amministrazione di riesaminare la vicenda, mediante una valutazione autonoma, individualizzata e aggiornata della situazione personale della ricorrente.

5.1. Con determinazione n. 42331/2025 del 10 febbraio 2025, il Comando generale della Guardia di finanza, in adempimento della cennata ordinanza, ha riesaminato la vicenda, disponendo, ancora una volta, l'esclusione dell'interessata, sulla base delle seguenti considerazioni, sempre focalizzate sugli elementi già valorizzati dal Questore di Catania nel richiamato provvedimento del 23 settembre 2021 di diniego della licenza di porto di fucile per uso sportivo:

i) la circostanza che la candidata abbia convissuto sino alla maggiore età con una persona gravata da precedenti di polizia e che frequentava promotori o appartenenti alla citata cosca mafiosa non depone in senso favorevole, potendo tale contesto familiare avere influenzato il quadro valoriale dell'aspirante o costituire indizio di un modello verso il quale la stessa può orientarsi; inoltre, una volta immessa in servizio, la candidata potrebbe trovarsi a reprimere condotte poste in essere proprio da tali soggetti o da persone ad essi assimilabili;

ii) il servizio prestato dalla candidata, a partire dal 27 giugno 2024, presso il reparto dell'Esercito di stanza a Ladispoli non è idoneo a dimostrare una chiara volontà di allontanamento dalle influenze familiari, in quanto tale trasferimento è avvenuto mesi dopo la

presentazione della domanda di partecipazione al concorso in questione nella Guardia di finanza, ha una durata allineata con la ferma volontaria annuale e, comunque, fruisce delle licenze nel comune di residenza, - OMISSIS- (CT), ove, dal 26 settembre 2018 all'11 settembre 2024 - quindi durante lo svolgimento della procedura concorsuale - risiedeva anche il padre, a circa 400 metri dall'abitazione dell'interessata;

iii) sussistono precedenti di polizia per il padre della -OMISSIS- (denunciato per danneggiamento e appropriazione indebita nel periodo in cui conviveva con l'interessata), per lo zio materno (nel 2018 denunciato per porto abusivo di armi e nel 2020 per inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità) e per lo zio paterno (con precedenti per associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione e violazioni del T.U.L.P.S. e in numerosi controlli trovato in compagnia di soggetti gravemente controindicati, alcuni sottoposti a misure di detenzione e di prevenzione, anche per reati di mafia.

6. Avverso tale nuovo provvedimento di esclusione la candidata ha proposto i motivi aggiunti notificati in data del 21 marzo 2025, deducendone (cfr. pagg da pag. 19 a pag. 46) in via principale la nullità, ai sensi dell'art. 21-*septies* della legge n. 241/1990, per violazione o elusione del giudicato cautelare, e chiedendone in via subordinata l'annullamento per eccesso di potere e difetto di motivazione. Secondo la ricorrente, infatti, l'Amministrazione avrebbe sostanzialmente reiterato il medesimo giudizio di inidoneità fondato esclusivamente sul contesto familiare, traendo da tale circostanza in modo apodittico una valutazione negativa - o comunque incerta - circa la sua affidabilità.

7. Nel successivo corso del procedimento:

- a) l'Amministrazione ha contrastato il secondo atto per motivi aggiunti con memoria del 30 aprile 2025;
- b) è stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami (con ordinanza n. 2518 del 2025) essendo nel frattempo stata approvata la graduatoria;
- c) la ricorrente ha depositato documentazione inerente al perfezionamento della notificazione per pubblici proclami.

8. L'impugnata sentenza - T.a.r. per il Lazio, sez. IV, n. 22444 del 11 dicembre 2025-:

- a) ha dichiarato improcedibile il ricorso principale (tale capo non è stato impugnato ed è coperto dalla forza del giudicato interno);
- b) ha respinto i motivi posti a sostegno del secondo ricorso per aggiunzione nella parte in cui hanno dedotto la nullità della seconda esclusione (anche tale capo non è stato impugnato);
- c) ha accolto le censure incentrate sui vizi di eccesso di potere ed erronea applicazione della *lex specialis* ritenendo, in estrema sintesi, che i requisiti di moralità e di condotta per l'accesso alla Guardia di finanza vadano apprezzati con esclusivo riferimento alla persona del candidato e che l'esclusione non può fondarsi su una mera automatica equiparazione tra il candidato e il contesto familiare di provenienza, dovendo la valutazione della condotta incensurabile basarsi su elementi concreti e specificamente riferibili all'aspirante, idonei a giustificare, in modo ragionevole, una prognosi negativa sulle sue qualità morali e di condotta; nel caso di specie, al contrario, l'esclusione non reca alcun riferimento individualizzante alla persona della ricorrente, ma risulta fondata sul formale rapporto di parentela con gli zii e con il padre, con

cui l'interessata non convive ormai da diversi anni;

d) ha dunque annullato gli atti impugnati;

e) ha compensato integralmente le spese di lite.

8. Il Ministero ha interposto appello - ritualmente notificato e depositato in data 6 febbraio 2026 - corredato da domanda cautelare e affidato a tre autonomi mezzi di gravame (di seguito indicati ed estesi da pag. 3 a pag. 9):

8.1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 1, LETT. G) DEL BANDO DI CONCORSO, DELL'ART. 6 DEL D.LGS. N. 199/1995 E DELL'ART. 26 DELLA LEGGE N. 53/1989. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI, DIFETTO D'ISTRUTTORIA E MANIFESTA ILLOGICITÀ. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER AVER INDEBITAMENTE COMPRESSO LA DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI MORALI E DI CONDOTTA.

8.2. ERRORE DI GIUDIZIO PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E MANIFESTA ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 11 E 43 DEL R.D. N. 773/1931 (T.U.L.P.S.). OMESSA VALUTAZIONE DI UN ATTO PRESUPPOSTO DECISIVO E NON IMPUGNATO.

8.3. ERRORE DI GIUDIZIO PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E ILLOGICITÀ MANIFESTA IN RELAZIONE ALLA VALUTAZIONE DEL CONTESTO FAMILIARE E DELLA MANCATA DISSOCIAZIONE.

8.4. L'appellante ha anche chiesto la sospensione dell'esecutività della

sentenza impugnata, connotando il requisito del *periculum* con la considerazione secondo cui, al termine della frequenza del corso di formazione, all'interessata verrà assegnata l'arma di servizio con integrazione del pregiudizio e per la sicurezza dell'ordine pubblico che il richiamato provvedimento del Questore tendeva a tutelare (rispetto all'utilizzo di un meno offensivo fucile a uso sportivo).

9. Si è costituita per resistere l'interessata, con atto del 13 febbraio 2026.

10. Nel corso del procedimento:

a) le parti hanno scambiato memorie difensive in data 24 e 27 febbraio 2026 (rispettivamente l'appellata e l'amministrazione appellante);

b) con ordinanza di questa sezione n. 791 del 4 marzo 2026, è stata accolta la domanda cautelare ai fini di cui all'art. 55 comma 10 c.p.a. ed è stata fissata l'udienza pubblica del 23 giugno c.a. per la trattazione del merito della causa.

11. Alla pubblica udienza del 23 giugno 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

12. L'appello è fondato e deve essere accolto; la stretta connessione logica dei relativi motivi ne consente la trattazione unitaria.

13. Preliminarmente, deve essere respinta la (riproposta) eccezione di nullità del secondo provvedimento di esclusione, per violazione del giudicato cautelare, che l'appellata ha articolato nella propria memoria difensiva (da pagina 23 a pagina 30), perché:

a) il capo della sentenza di primo grado (cfr. § 3 della motivazione in diritto), che ha espressamente respinto la medesima doglianza sollevata dall'interessata nel secondo atto di motivi aggiunti, non è stato impugnato da parte della medesima;

b) non è configurabile, nel vigente ordinamento, il giudicato cautelare (cfr. *ex plurimis* e da ultimo ordinanza sez. II, n. 1303 del 14 aprile 2026 secondo cui: <<..... sulla non configurabilità del c.d. giudicato cautelare, sulla dubbia legittimità della tecnica del remand e sulla insensibilità della permanenza dell'interesse al ricorso a fronte della attività posta in essere dalla P.A. in sede cautelare: Cons. Stato, sez. II, 2047 del 2026; C.g.a. ord., n. 378 del 2025; Cons. Stato, sez. VI, nn. 9426 del 2024 e 7620 del 2024; Cass. civ., sez. un., n. 23095 del 2023)>>.

13.1. Sempre in via preliminare occorre dare atto che le censure della originaria ricorrente, articolate in prime cure nei motivi aggiunti, ma non esaminate dal T.a.r., non sono state espressamente riproposte ex art. 101 comma 2 c.p.a.

13.2. Giova infine premettere, sotto il profilo dell'inquadramento normativo della vicenda, che l'art. 2, comma 1, lett. g), del bando di concorso richiede ai candidati il possesso «dei requisiti di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53», che a sua volta fa riferimento alle «qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria». A tale proposito, l'art. 2, comma 2, lett. b-bis del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 150, stabilisce che possono partecipare al concorso in magistratura soltanto i candidati «di condotta incensurabile».

13.2.1. Secondo consolidata giurisprudenza, il requisito della “condotta incensurabile” previsto per l'ingresso nelle Forze di polizia è finalizzato a selezionare i candidati che, per qualità morali, personali e di comportamento, appaiano idonei – in termini prognostici e probabilistici

– ad assicurare la credibilità e il prestigio delle funzioni da svolgere (*ex multis*, Cons. Stato, sez. II, 28 novembre 2023, n. 10175; 19 aprile 2022, n. 2898).

14. Passando ora alla trattazione del merito, occorre prendere le mosse dalla richiamata previsione del bando di concorso (*lex specialis* della procedura), che richiede l’“incensurabilità della condotta”, concetto ben più ampio e stringente della mera “buona condotta” un tempo richiesta per l’accesso al pubblico impiego.

Con particolare riferimento ad analoghe vicende, deve poi evidenziarsi come sia oramai pacifico, in giurisprudenza, che i requisiti di moralità e di condotta per l’accesso alla Guardia di finanza vadano apprezzati con esclusivo riferimento alla persona del candidato, essendo stato più volte ribadito che l’esclusione non può fondarsi su una mera automatica equiparazione tra il candidato e il contesto familiare di provenienza, dovendo l’Amministrazione motivare in concreto le ragioni della ritenuta inaffidabilità futura: invero, la valutazione della condotta incensurabile implica un giudizio prognostico basato sulla fattispecie concreta e sul complesso degli elementi desumibili dal percorso di vita del candidato, e tale giudizio, pur ampiamente discrezionale, deve poggiare su elementi di fatto non meramente aleatori ed essere sorretto da una motivazione ragionevole e proporzionata. Dunque, l’eventuale affermazione, in concreto, della ricorrenza di una condotta non incensurabile deve basarsi su elementi effettivi e specificamente riferibili al candidato, idonei a giustificare, in modo ragionevole, una prognosi negativa sulle sue qualità morali e di condotta. In tale ambito, l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità, potendo apprezzare

tutte le circostanze che caratterizzano il contesto sociale e familiare in cui si muove il candidato, ivi inclusi eventuali rapporti di parentela, per le implicazioni logico presuntive che ne possono derivare; tuttavia, l'attendibilità dell'inferenza dipende dalle concrete circostanze che qualificano il rapporto di parentela, quali, soprattutto, la convivenza o, comunque, l'abituale frequentazione. Ed è onere dell'amministrazione enucleare gli elementi che compongono il complessivo quadro indiziario e che inducono a ritenere che l'ambiente familiare, a prescindere dal mero dato formale del rapporto di parentela, possa condizionare negativamente il giudizio di incensurabilità del candidato.

14.1. Partendo da tali (condivisibili) premesse, il T.a.r. ha tuttavia poi affermato, con riguardo al caso in esame, che:

a) l'esclusione non reca alcun riferimento individualizzante alla persona della ricorrente, ma risulta fondato sul formale rapporto di parentela con gli zii e con il padre, con cui la stessa non convive ormai da diversi anni; i vincoli familiari non si accompagnano ad alcun elemento che manifesti un effettivo condizionamento ambientale, considerato che la -OMISSIS- si è allontanata dall'ambiente di provenienza a -OMISSIS-, presta servizio, dal 27 giugno 2024, presso il Distaccamento RUD di Ladispoli e non ha mai tenuto alcuna condotta idonea a manifestare una qualche forma di adesione al contesto criminale;

b) non può assumere rilievo inficiante, come invece indicato nel provvedimento impugnato, il fatto che la ricorrente abbia usufruito di periodi di licenza per recarsi nella propria residenza a -OMISSIS-, dove risiedeva anche il padre; ciò non può essere interpretato come indice di riprovevolezza morale e non è ragionevole esigere che la candidata, per

manifestare la propria disapprovazione verso comportamenti contestati ai familiari, recida completamente ogni legame affettivo con il luogo di origine, inclusi familiari e amici estranei a qualsiasi criticità; pretendere una simile rottura radicale dei legami affettivi sposterebbe ingiustificatamente il giudizio dalla condotta personale della ricorrente alla sua provenienza geografica e sociale, configurando un rischio di valutazione discriminatoria anziché un apprezzamento concreto e proporzionato della moralità della candidata; sul piano probatorio, inoltre, il provvedimento impugnato finisce per trasferire ingiustificatamente sulla candidata l'onere di dimostrare di essersi effettivamente dissociata dall'ambiente familiare o, più in generale, dall'ambiente criminale di provenienza, così introducendo una presunzione di censurabilità estranea rispetto al sistema delle cause di inidoneità, essendo compito dell'amministrazione l'enucleazione di specifici elementi tali da far venir meno l'affidabilità, che deve essere ritenuta esistente fino a prova contraria;

c) è del tutto irragionevole ritenere che la mera circostanza di aver convissuto, sino alla maggiore età, con un familiare gravato da precedenti di polizia abbia potuto alterare il quadro valoriale della ricorrente, trattandosi di un'affermazione apodittica, priva di qualsiasi riscontro concreto;

d) le valutazioni dei candidati operate da parte della Guardia di finanza, pur ispirate ad una logica preventiva, esigono pur sempre che la prognosi inferenziale muova da concreti elementi di fatto e non da mere supposizioni su intimi convincimenti appartenenti all'imperscrutabile foro interno del candidato, specie quando lo stato soggettivo non si sia

manifestato in comportamenti esteriori idonei a rivelarne un'effettiva inaffidabilità; mentre nella specie:

d1) le denunce per danneggiamento e appropriazione indebita contestate al padre risalgono al 1994, epoca in cui la ricorrente era ancora in tenera età e verosimilmente ignara di tali vicende; quanto ai successivi controlli di polizia che hanno interessato il padre tra il 2008 e il 2018, quando la ricorrente era adolescente, non emerge alcun elemento che consenta di inferire un'influenza negativa sul suo percorso formativo o sui suoi valori personali;

d2) depongono in senso chiaramente favorevole alla ricorrente – e confermano la scelta di improntare il percorso di vita al rispetto della legalità – le ulteriori circostanze di non aver più convissuto con il padre a partire dalla maggiore età, di «essere di buona condotta morale e civile, immune da precedenti e/o pendenze penali» (come riferito dai Carabinieri della Stazione di -OMISSIS- nella nota n. 101/23-1, del 27 dicembre 2023) e di aver iniziato a lavorare in giovane età (essendo stata reclutata come VFP1 dell'Esercito Italiano a partire dal 17 gennaio 2023, dove ha prestato servizio prima a Capua, dal 28 marzo 2023, poi a Palermo, dal 4 aprile 2023 e infine, dal 27 giugno 2024, a Ladispoli);

e) a fronte di ciò, l'amministrazione non ha fornito alcun elemento, nemmeno indiziario, che attesti contatti con gli altri parenti indicati nel provvedimento impugnato, e anzi la stessa ricorrente ha dimostrato che lo zio paterno – cui vengono ricondotti i precedenti di maggior disvalore – risiede stabilmente in Germania dal 2017.

15. Tali conclusioni, ad avviso del Collegio, non possono essere condivise, sia perché sostanzialmente ignorano o svalutano importanti

circostanze fattuali che caratterizzano la vicenda di specie, sia perché travalicano i limiti della (pur astrattamente affermata) discrezionalità dell'amministrazione nelle valutazioni di specie.

15.1. Quanto al primo aspetto, deve rilevarsi, in principalità, che la sentenza appellata non si è soffermata su quello che appare essere un elemento assai rilevante nell'intera vicenda: il decreto del Questore di Catania del 23 settembre 2021, con cui è stata rigettata l'istanza della sig.ra -OMISSIS-per il rilascio del porto di fucile ad uso sportivo; tale provvedimento, fondato su un'approfondita valutazione del contesto familiare e ambientale dell'interessata, e sulla conseguente prognosi di inaffidabilità nel possesso delle armi, non è mai stato dalla stessa impugnato, divenendo così definitivo e inoppugnabile. Detto decreto, seppure non costituente un atto necessariamente presupposto del provvedimento di esclusione, è stato in questo espressamente richiamato e ha costituito l'architrave del giudizio di inaffidabilità dell'aspirante, con il quale il primo giudice non si è adeguatamente confrontato e, ignorando tale dirimente profilo, non ha neppure adeguatamente considerato le ragioni per le quali il Questore, autorità provinciale di pubblica sicurezza, con atto che si è consolidato per effetto della mancata impugnazione da parte dell'interessata, ha ravvisato l'inaffidabilità della predetta rispetto all'uso delle armi.

Come noto, quel diniego non ha finalità sanzionatorie o repressive, ma risponde ad esigenze di prevenzione, a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato, sicché anche il minimo elemento idoneo a incrinare ragionevolmente il convincimento circa un uso appropriato delle armi giustifica l'adozione di un provvedimento ispirato a criteri di

precauzione e prevenzione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 15 dicembre 2022, n. 10987); in tal senso, questo Consiglio ha recentemente affermato (cfr. sez. III, n. 6840 del 2025), proprio in ordine ai presupposti del divieto di detenzione di armi, che "(...) la valutazione sull'affidabilità dell'interessato può essere fondata su fatti significativi ai fini dell'applicazione dell'art.39 TULPS (r.d. n. 773 del 1931). In particolare, (...) l'art.43 consente alla competente autorità - in sede di rilascio o di ritiro dei titoli abilitativi - di valutare non solo tale capacità di abuso, ma anche, in alternativa, l'assenza di una buona condotta, per la commissione di fatti, pure se estranei alla gestione delle armi, che non rendano i richiedenti meritevoli di ottenere o di mantenere la licenza di polizia, non occorrendo al riguardo un giudizio di pericolosità sociale dell'interessato. L'inaffidabilità all'uso delle armi è idonea a giustificare il ritiro, o il mancato rilascio, della licenza, senza che occorra dimostrarne l'avvenuto abuso, essendo sufficiente l'esistenza di elementi che fondino solo una ragionevole previsione di un uso inappropriato. La valutazione (...) è caratterizzata da ampia discrezionalità ed ha lo scopo di prevenire, per quanto possibile, non solo i delitti, ma anche i sinistri involontari, che potrebbero avere occasione per la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili. Il giudizio alla base di tale provvedimento di divieto non è quindi un giudizio di pericolosità sociale bensì un giudizio prognostico sull'affidabilità del soggetto e sull'assenza di rischio di abusi, atteso che il divieto può fondarsi anche, come detto, su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma che risultano genericamente non ascrivibili a buona condotta."

Dunque - nel caso di specie - la dotazione di un fucile a uso sportivo è stata negata (con provvedimento definitivo) perché il contesto familiare della -OMISSIS-è risultato inaffidabile rispetto alla garanzia di un corretto uso di armi (concetto che ovviamente include anche la loro corretta custodia), il cui accertamento è rimesso alla discrezionalità del Questore di Catania che, con il provvedimento Cat. 6.F/Cont/P.A.S.l./2021, in data 23 settembre 2021 (non certo risalente, rispetto allo svolgimento della selezione in questione) ha effettuato le proprie valutazioni sulla base di plurimi e circostanziati elementi, quali la presenza, in capo al padre dell'interessata, nel periodo in cui ancora conviveva con lei, di denunce per danneggiamento e appropriazione indebita, nonché di precedenti penali e di polizia (oltre che di frequentazioni pregiudizievoli) a carico di vari familiari; aspetti che, globalmente considerati secondo il giudizio di affidabilità che è demandato espressamente dalla legge all'autorità di P.S., in relazione alle preminenti esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ha indotto fondatamente a far ritenere che la (giovanissima) richiedente non desse adeguata garanzia di non abusare del titolo di polizia o comunque che non avesse i requisiti richiesti dalla legge per essere titolare di un titolo di polizia in materia di armi.

E questa sezione, anche recentemente (cfr., ordinanza n. 3915 del 2025 riferita proprio ad analoga vicende di esclusione da selezioni concorsuali presso la G.d.f. basata sul diniego di porto d'armi), ha ricordato che il provvedimento di esclusione dal concorso deve essere adeguatamente motivato con riferimento alle circostanze di fatto sussistenti alla data di presentazione della domanda, mentre eventuali positive valutazioni

ottenute in precedenti reclutamenti non sortiscono alcun effetto di prenotazione rispetto a quelli successivi (Cons. Stato, sez. IV, n. 1720 del 2020, n. 4038 del 2016; n. 2870 del 2016), stante non solo il principio generalissimo di autonomia delle procedure concorsuali ma anche quello relativo alla specificità delle funzioni di forza armata e di polizia.

15.1.1. Alle richiamate emergenze, il provvedimento di esclusione impugnato ha ulteriormente affiancato le risultanze della nota n. 101/23-1, in data 27 dicembre 2023, della Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, nella quale si segnala che il padre dell'interessata (-OMISSIS-) non è esente da mende sotto il profilo dei pregiudizi di polizia o delle frequentazioni con ambienti delinquenziali; in particolare, per quest'ultimo (oltre alle risalenti denunce di cui si è detto) sono stati evidenziati i numerosi e recenti (fino al 2018) controlli sul territorio, risalenti dunque a periodo in cui egli risulta fosse ancora convivente con la candidata e gli altri membri del relativo nucleo familiare, dai quali è risultato che questi si è intrattenuto, tra gli altri, con: - pluripregiudicati appartenenti, o comunque, soggetti vicini, alla cosca locale denominata "-OMISSIS-" (tra i quali -OMISSIS- figlio del capo cosca e promotore -OMISSIS-), ovvero sottoposti a obbligo di soggiorno per mafia e con a carico precedenti e condanne per associazione per delinquere di tipo mafioso (cosca -OMISSIS- collegata ai-OMISSIS-) e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, nonché, estorsione, lesioni personali, truffa, ricettazione, riciclaggio e reati concernenti le armi; - i promotori della suddetta cosca locale, da tempo inseriti nell'associazione per delinquere di tipo mafioso denominata "-OMISSIS-".

Mentre, dal già citato provvedimento Cat. 6.F/Cont/P.A.S.I./2021, in data 23 settembre 2021, del Questore di Catania, emergeva anche che uno zio materno, rispettivamente nel 2018 e 2020, è stato denunciato per porto illegale di armi e inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, e che uno zio paterno annovera precedenti per associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione e violazioni del T.U.L.P.S., e in numerosi controlli è stato trovato in compagnia di soggetti controindicati per gravi reati, tra i quali, alcuni sottoposti a misure di detenzione e prevenzione, anche per mafia.

15.1.2. Dai cennati elementi emerge quindi la sommarietà e illogicità della censura operata dal T.a.r. rispetto al provvedimento di specie, atteso che il primo giudice, ad avviso del collegio, non si è adeguatamente confrontato con le (consolidate e notorie) acquisizioni della giurisprudenza di legittimità (elaborate in particolare nella materia penale e in quella delle misure di prevenzione) che paiono evidentemente ispirare anche il citato provvedimento del Questore di Catania; acquisizioni secondo le quali:

- i) i vincoli associativi di tipo mafioso sono assai pervasivi, pure in ambito familiare, e non consentano agevoli “recessi” di associati o indolori allontanamenti da parte dei soggetti “vicini” (sicchè, nelle realtà contigue a detti fenomeni, è assai difficile che i singoli, una volta avvicinati alle dette associazioni, se ne possano poi facilmente allontanare o comunque fare resistenza alle pressioni degli associati);
- ii) le ripetute frequentazioni di associati, soprattutto se aventi ruoli apicali o di rilievo (soggetti che, in quanto tali, sono costantemente esposti al rischio di aggressioni, ritorsioni o vendette da parte di

appartenenti al sodalizio oppure a cosche rivali) costituiscono fattore fortemente sintomatico di una qualche “affidabilità” del soggetto agli occhi dei criminali associati e, quindi, di vicinanza all’associazione mafiosa;

iii) al ricorrere delle citate circostanze, l’esclusione del rischio di infiltrazioni mafiose nella magistratura e nelle Forze dell’ordine, come pure del pregiudizio del relativo prestigio e affidabilità, deve essere operata con analisi particolarmente attente e rigorose.

15.2. Inoltre, come accennato, il T.a.r., con le apodittiche svalutazioni dei giudizi operati dalla Guardia di finanza sui citati elementi, ha ecceduto i limiti del proprio sindacato, censurando nel merito, e con valutazione neppure approfondita, la valutazione compiuta dall’Amministrazione degli elementi e delle circostanze sopra evidenziate.

Invece, come noto, l’Amministrazione gode in materia di ampia discrezionalità, essendo chiamata a formulare un giudizio prognostico sull’affidabilità del candidato in relazione ai delicati compiti istituzionali che sarà chiamato a svolgere. Come già affermato da questo Consiglio, tale valutazione è sindacabile in sede di legittimità solo per palese irragionevolezza, travisamento dei fatti o manifesta illogicità, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’Amministrazione (Cons. Stato, sez. II, n. 5817 del 2013); in tal senso, anche con la recente sentenza della sezione n. 588 del 2025, si è ribadito che il requisito del possesso della condotta incensurabile attribuisce all’amministrazione un ampio potere discrezionale finalizzato a permettere la partecipazione al concorso solo di quei candidati che, per

qualità morali e personali e di comportamento, sulla base di un giudizio prognostico di carattere probabilistico, diano ragionevole affidamento di assicurare la tutela della credibilità e del prestigio che deve contraddistinguere le future funzioni (*ex multis*, Cons. Stato, sez. II, 28 novembre 2023 n. 10175; 21 giugno 2022, n.5118 e 19 aprile 2022, n.2898).

Il sindacato in materia del giudice amministrativo è limitato al parametro dell'arbitrarietà, sicché, una volta riconosciuto che, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, l'aspirante sia interessato da significative criticità sotto il profilo personale (nella specie, il diniego di porto d'armi) e familiare, che siano ancora capaci di incidere (per l'assenza di previ e radicali allontanamenti o di consolidati percorsi di adesione alla legalità) sulla sua moralità e affidabilità, non è possibile, nel merito, sindacare il giudizio che di esso rende l'amministrazione (si vedano, in tal senso, Cons. Stato sez. II, 21 giugno 2022 n. 5118; sez. IV, 18 maggio 2017, n. 2353).

16. Tali conclusioni non sono validamente contrastate dai rilievi dell'appellata che richiamano i noti arresti del giudice delle leggi (cfr. Corte costituzionale n. 108 del 1994 e 391 del 2000) relativi al requisito della “condotta incensurabile”, che deve ritenersi requisito di natura strettamente personale, che deve investire la persona del candidato e non può estendersi al nucleo familiare.

16.1. Infatti, nella specie, non si è in presenza di esclusione dettata da automatismi legati all'appartenenza a una determinata famiglia, bensì ricorre un giudizio valoriale operato sul singolo candidato; e ciò perchè:

i) in primo luogo, è stato valorizzato il citato provvedimento del

Questore in tema di diniego di porto d'armi, costituente un atto che ha censurato direttamente l'affidabilità dell'aspirante in questione; in tal modo l'Amministrazione ha anche evitato l'evidente paradosso secondo cui un soggetto, giudicato inaffidabile per detenere un fucile per uso sportivo, possa poi essere ritenuto idoneo ad essere arruolato nella Guardia di finanza e, conseguentemente, avere in dotazione individuale permanente un'arma da fuoco con capacità offensiva ben superiore, da portare con sé anche fuori dal servizio (e dunque, anche in occasione dei rientri nell'ambiente di provenienza);

ii) inoltre, dalle concrete, protratte e (anche) recenti condotte di appartenenti della famiglia nucleare (il padre) e allargata (gli zii) è stato tratto il ragionevole convincimento che l'interessata, al momento della verifica del possesso dei requisiti del bando, fosse ancora carente del requisito della condotta incensurabile, difettando in quel momento attendibili dimostrazioni di consolidato allontanamento dai negativi modelli valoriali della famiglia di provenienza.

17. In conclusione l'appello deve essere accolto.

18. Nella novità della questione trattata e nel peculiare andamento del processo il collegio ravvisa eccezionali motivi, ex artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c., per compensare integralmente fra le parti le spese di ambedue i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, respinge i motivi aggiunti di ricorso al T.a.r..

Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei soggetti menzionati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2026.